

Accordo locale per la città di Milano
ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431
e del D.M. 30 dicembre 2002

Testo revisionato il 17 settembre 2015 (1)

Premesso

che in data 5 luglio 1999 tra le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative è stato sottoscritto l'Accordo locale per la Città di Milano;

che il Comune di Milano ha convocato le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative promuovendo la revisione dell'Accordo locale suddetto,

che Associazioni sindacali territoriali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative hanno convenuto di procedere alla conclusione di un nuovo Accordo locale anche al fine di adeguarlo alle novità normative nel frattempo entrate in vigore:

Tutto ciò premesso, l'anno 2015 il giorno 24 del mese di giugno in Milano, nella sede del Comune Milano

tra

Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

S.U.N.I.A., con sede legale in Milano, Via Giambellino n. 115, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Chiappelli;

U.N.I.A.T., con sede legale in Milano, Via Camparini n.7, rappresentata dal Segretario UIL Milano Lombardia, Ferdinando Lioi;

C.O.N.I.A., con sede legale in Milano, Via Arganini n.19, rappresentata dal Segretario Generale Milano, Egidio Rondelli;

e

Le Associazioni della proprietà edilizia:

ASSOEDILIZIA, aderente alla CONFEDILIZIA, con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 3, rappresentata dal presidente Achille Lineo Colombo Clerici;

U.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Pancaldo n. 1, rappresentata dal Presidente Milanese, Antonia Giovanna Negri;

A.S.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Archimede n. 22, rappresentata dal Presidente Territoriale Silvio Scarsi;

A.P.P.C., con sede legale in Milano, Piazza Lagosta n.1, rappresentata dal Vicepresidente Milanese Tomaso Songini su delega del Presidente Milanese;

CONFAPPI, con sede legale in Milano, Via R. di Lauria n. 9, rappresentata da Presidente Provinciale Matteo Rezzonico;

CONFABITARE, con sede legale in Milano, via Caracciolo 16, rappresentata dal Presidente Giuseppe Bassi;

alla presenza dell'Assessore del Comune di Milano Daniela Benelli

si conviene e si stipula quanto segue

1.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE – Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data odierna quello concluso il 5 luglio 1999 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza.

2.- AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art.2 comma 3 e art.5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Milano.

3.- TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO LOCALE –

3.1.- Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale, come stabilito all'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

3.2.- Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo continuerà ad applicarsi il presente Accordo.

3.3.- In tal caso, in applicazione del DM 14/07/2004, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

3.4.- Per il rinnovo dell'Accordo locale si applicano le procedure previste all'art. 2, 1 n.431/98

4.- CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

4.1.- Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio del comune di Milano.

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

4.1.a) Individuazione delle “zone urbane omogenee”

Le “zone urbane omogenee”, sono delimitate sulla base della divisione del

territorio comunale in microzone, come definite dall'Ufficio del Territorio di Milano ai sensi del DPR 138/98, e sulla base degli accorpamenti stabiliti dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi.

Le zone urbane omogenee, in numero di dodici, come delimitate nell'allegata cartografia planimetrica (allegato n. 1), sono:

Zona 1: comprende le microzone denominate A01, A02, A03, A04, B01, B02 - per la sola parte delimitata superiormente dalle vie Elvezia (nn. civici pari e dispari), di P.ta Tenaglia (nn. civici pari e dispari, compresi i nn. civici dell'isolato prospiciente P.za Lega Lombarda), Della Moscova (civici pari e dispari) - e B04;

Zona 2: comprende le microzone denominate B03, B05, B06, C04;

Zona 3: comprende le microzone C02, C03, C05, C09, C10, C11 e B02 - con l'esclusione della porzione inferiore delimitata dalle vie Elvezia (nn. civici pari e dispari), Di P.ta Tenaglia (nn. civici pari e dispari, compresi i nn. civici dell'isolato prospiciente P.za Lega Lombarda), Della Moscova (civici pari e dispari) che risultano interamente ricomprese nella zona 1;

Zona 4: comprende le microzone denominate C01, C06, C07, C08, C12, D09, D11, D12, D14, D29;

Zona 5: comprende le microzone denominate D10, D13, D15, D23, D28;

Zona 6: comprende le microzone denominate D08, D07, D16, D24, D27;

Zona 7: comprende le microzone denominate D02, D04, D05, D06, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D25;

Zona 8: comprende le microzone denominate D01, D26, E01, E02, E03;

Zona 9: comprende la microzona denominata D03

Zona 10: comprende la Zona City Life e Porta Nuova

Zona 11: comprende la Zona Maggiolina

Zona 12: comprende la Zona Ippodromo - Caprilli

Si precisa, ai fini della migliore individuazione dei confini delle singole zone, che il riferimento alla Microzone è operato a quelle di cui all'Accordo del 5/07/1999 come da cartografia allegata sub1.

La Zona 10 comprende i fabbricati all'interno dei seguenti confini:

per Porta Nuova: via Don Sturzo, via della Liberazione, via de Castillia zona pedonale, via Confalonieri, via de Castillia, largo De Benedetti, viale Restelli, via Galvani, via Melchiorre Gioia, viale della Liberazione, via Joe Colombo, via Don Sturzo.

per City Life: via Gattamelata, via Colleoni, viale Dullio, viale Cassiodoro, via Senofonte, via Spinola, viale Eginardo, via Gattamelata;

La zona 11 comprende i fabbricati all'interno dei seguenti confini: via Arbe, via Pallanza, ferrovia, via Fara, piazza Carbonari, viale Lunigiana, via Arbe;

La Zona 12 comprende i fabbricati all'interno dei seguenti confini: via Diomede, via Gavirate, via Stratico, via Rospigliosi, via Piccolomini, via Achille, via Tesio, via Harar, via Pinerolo, via Patroclo, via Ippodromo, via Diomede.

Resta inteso che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone si considererà l'intero edificio incluso nella zona di maggior valore. Per la delimitazione delle Zone da 10 a 12 si fa riferimento all'allegato 1 bis.

4.1.b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €/mq. annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

Elementi di tipo A

A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica.

A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas.

Elementi di tipo B

B1 cucina abitabile con almeno una finestra

B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore

B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto

B5 riscaldamento centralizzato o autonomo

Elementi di tipo C

C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)

C3 giardino condominiale

C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni

C6 porte blindate e doppi vetri

C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: stazione metropolitana, rete tranviaria, esercizi commerciali e servizi sociali

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

sub-fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se manca uno solo degli elementi di tipo A; b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del tipo B; c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A. In ogni caso non possono essere collocati in altra subfascia gli immobili di categoria A/5 .

sub-fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B; b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la subfascia 2, e meno di tre elementi di tipo C. In ogni caso non possono essere collocati in altra subfascia gli immobili di categoria A/4.

sub-fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C.

Elementi di tipo D

D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo

D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta

D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge

D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico

D5 affaccio esterno di pregio

D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo

D7 posto auto scoperto

D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d'intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune di inizio attività (D.I.A.) o altra procedura amministrativa

D9 terrazza di superficie superiore a 20 mq.

La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.

4.1.c) DEFINIZIONE dei “valori di riferimento” minimo e massimo dei canoni di

locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €/mq. Annuo risultanti dalla Tabella allegata (allegato 2)

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni, i valori minimi e massimi di ogni sub fascia sono aumentati come segue.

Alloggio ammobiliato – Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 10%.

Superficie alloggio – La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. Qualora la superficie dell'abitazione – intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili - sia inferiore a 30 mq., si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 10%, fino al limite di 30 mq..

Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto

Maggiore durata contrattuale – In caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

- per durata di 4 anni del 3%
- per durata di 5 anni del 5%
- per durata di 6 anni del 8%
- per durate di un numero di anni superiore ai 6 del 10%

4.1.d) DETERMINAZIONE DEL "VALORE EFFETTIVO" DEL CANONE DI LOCAZIONE – Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 5 marzo 1999.

Aggiornamento del canone di locazione – Il canone di locazione, come sopra determinato, potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento.

Forme di garanzia - In caso le parti potranno convenire forme di garanzia

alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative.

4.2.- CONTRATTO TIPO per LE LOCAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti potranno valersi esclusivamente del “Contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A o B del D.M. 30 dicembre 2002.

Allo scopo di prevenire l'insorgenza di contenziosi, od eventualmente favorirne il superamento, circa la corretta interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Organizzazioni di categoria, firmatarie dell'Accordo stesso, s'impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare, se richiesto dalle parti contraenti, la fase di contrattazione preventiva per la stipula dei contratti di locazione.

Ognuna delle parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della conformità del canone all'Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione. Per consentire detta procedura di accertamento è specificamente prevista nel contratto tipo locale, di cui all'allegato n. 3 del presente Accordo, la seguente clausola:

“Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo locale, anche a riguardo del canone di locazione, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata, da due componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo, sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, - e, quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.”

5.- CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 (USI TRANSITORI) – Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

5.1.- Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 30 dicembre 2002

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

5.2.- CONTRATTO TIPO per LE LOCAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431 le parti private

potranno valersi esclusivamente del “Contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati C o D del D.M. 30.12.2002

Ai fini della qualificazione dell’esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dalla clausola n. 1 e dalla clausola n. 3 del contratto tipo locale (allegato 4) sono individuate le condizioni seguenti:

a) quando il locatore abbia l’esigenza di adibire l’immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- separazione o divorzio;
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.

e/o

b) quando il conduttore abbia l’esigenza di abitare l’immobile per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- separazione o divorzio;
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.

c) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione.

6.- CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 (USI TRANSITORI PER STUDENTI) – Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

6.1.- Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell’art. 3 del D.M. 30 dicembre 2002

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

6.2 CONTRATTO TIPO per LE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del “contratto tipo locale” convenuto nel presente

Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato E e F, del D.M. 30.12.2002.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in comune diverso da quello di residenza e comunque fuori provincia.

Nel "contratto tipo locale" dovranno essere previste, le seguenti clausole:

"In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione.

Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto dal/i conduttore/i iniziali e dal conduttore subentrante, al locatore, che dovrà darne approvazione scritta."

"Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi."

"In caso di cessazione dell'iscrizione universitaria il contratto di locazione si risolverà, previa comunicazione scritta del locatore, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi."

7.- LOCAZIONE DI CAMERE – Le parti possono stipulare in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative. In tal caso, il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Nella determinazione della superficie, le parti possono calcolare anche una percentuale di quella destinata ad uso comune pari alla proporzione tra la superficie totale delle camere e la superficie della camera locata.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo.

Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e relative superficie ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

8.- ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio del Comune di Milano di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti – persone fisiche o giuridiche – detentori di grandi patrimoni immobiliari (costituita da più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), nonché degli enti previdenziali pubblici, i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative e, comunque partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del

D.M. 30 12 2002.

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali Accordi integrativi possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori.

Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi e di comparto possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari, nonché i soggetti titolari o gestori di patrimoni immobiliari destinati ad Housing sociale.

Ove, al momento della sottoscrizione del presente Accordo, siano in corso di validità Accordi integrativi, gli stessi continueranno ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.

9.- COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE – Fatto salvo quanto previsto dalla legge in tema di mediazione e conciliazione o di negoziazione assistita, su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un'apposita commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate.

a) La domanda di conciliazione

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Associazione.

L'istanza, su apposito modulo, deve contenere le generalità delle parti, l'oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, le domande della parte e la copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l'indicazione dell'Associazione di cui intende avvalersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione e la quale, per lo scopo, dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione.

L'istanza viene depositata presso la segreteria della Commissione.

b) La segreteria

Presso le Associazioni interessate è istituita una segreteria per il coordinamento dello svolgimento del procedimento. La segreteria si occupa della comunicazione alle parti, e alle Associazioni designate per la nomina dei conciliatori, della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.

c) Procedura di conciliazione

A seguito dell'istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all'altra l'inizio della procedura. Quest'ultima deve far conoscere entro

20 giorni dal ricevimento della comunicazione la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l'Associazione di cui intende valersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione.

La prima riunione della Commissione di Conciliazione è convocata dalla segreteria entro i 20 giorni successivi.

La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, del caso aggiornando la seduta per l'esame di eventuali perizie o per le conclusioni.

Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Del verbale è fornita copia alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, del verbale di conciliazione sono a carico di ciascuna delle parti in eguale misura.

11.- ASSISTENZA ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE – Ciascuna delle parti può a sua richiesta farsi assistere da un'organizzazione sindacale dei conduttori e rispettivamente da un'associazione della proprietà edilizia scelte tra quelle firmatarie del presente Accordo per la stipula dei contratti, anche richiedendo loro un parere sulla rispondenza delle norme e delle condizioni contrattuali al presente Accordo sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalle parti.

12.- VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO – Le parti firmatarie del presente Accordo si riuniranno fra 12 mesi per verificare congiuntamente l'applicazione e l'impatto dell'accordo

13.- ALLEGATI – Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1 – Planimetria della città di Milano - scala 1:15.000 - Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee

Allegato 1 bis - Delimitazione zone 10, 11 e 12

Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zona omogenea

Allegato 3 – Contratti tipo locale privati e grandi proprietà.

Allegato 4 – Contratti tipo locale transitorio privati e grandi proprietà

Allegato 5 – Contratti tipo locale per studenti privati e grandi proprietà

Allegato 6 – Tabella oneri accessori

Si omettono gli allegati da 3 a 6 in quanto le parti fanno riferimento e richiamano ad ogni effetto gli allegati al DM 30.12.2002 pubblicato nel S.O. n.59 della G.U. n.85 del 11/4/03.

S.U.N.I.A
Stefano Chiappelli

ASSOEDILIZIA
Achille Lineo Colombo Clerici

U.N.I.A.T.
Ferdinando Lioi

U.P.P.I.
Antonia Giovanna Negri

C.O.N.I.A.
Egidio Rondelli

A.S.P.P.I.
Silvio Scarsi

A.P.P.C.
Tomaso Songini

CONFAPPI
Matteo Rezzonico

CONFABITARE
Giuseppe Bassi

L'assessore del Comune di Milano

Daniela Benelli

Milano, 24 giugno 2015.

NOTE:

- (1) – Come da verbale del 17-09- 2015 depositato presso la Direzione Casa e Demanio del Comune di Milano
- In data 17 – 09- 2015 hanno altresì aderito all'accordo territoriale per la città di Milano le seguenti organizzazioni: Feder.Casa con sede a Roma in via Carlo Spegazzini, n°9, rappresentata da Francesca Russiello e UnionCasa con sede a Milano in via Boltraffio 16/B rappresentata da Lorenzo Sanvito